UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

"Studio di Fattibilità per il Recupero Urbanistico del Quartiere Pennello"

PISU- POR CALABRIA FESR 2007/2013- ASSE VIII
Linea d'Intervento 8.1.2.1.

Allegato 1 - Legge23 marzo 1973 n.81

Progettista
Ing. Lorena Callisti

Collaboratori tecnici
Geom. Francesco Barbieri
Geom. Salvatore De Giorgio
Geom. Raffaele Paladino
Geom. Vincenzo Puccio

Collaboratore Amministrativo
Dott. Maurizio Bardari

RUP
Arch. Giuseppina Eulilli

Supporto al RUP
Arch. Cristina De Panfilis

Analisi e studio ambientale
Arch. Manuela Romanò

Disegnatore CAD
Arch. Giuseppe Massara

Art. 803. — Alla fine del corso triennale di qualificazione sarà rilasciato agli iscritti che abbiano regolarmente frequentato il corso un attestato comprovante gli studi compiuti e le attitudini dimostrate ed i voti di profitto conseguiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 53. — VALENTINI

LEGGE 23 marzo 1973, n. 81.

Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Vibo Valentia del compendio di proprietà dello Stato denominato « Pennello » sito in detto comune, limitato dalla strada provinciale e dal torrente Bravo, della superficie complessiva di metri quadrati 150.550, in deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 789, e successive modificazioni, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757.

Art. 2.

La vendita autorizzata dall'articolo precedente è condizionata all'impegno del comune di Vibo Valentia a:

1) destinare a verde pubblico una superficie non inferiore ad un quinto del compendio;

2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupanti del suolo, nonchè da ogni responsabilità in ordine alle pretese di terzi costruttori;

3) corrispondere tutte le indennità arretrate dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;

4) effettuare l'urbanizzazione della località « Pennello » con apposito piano particolareggiato;

5) utilizzare per opere di edilizia popolare le entrate derivanti dalle cessioni di terreni del compendio, al netto delle spese sostenute.

L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.

Art. 3.

Gli attuali occupanti hanno diritto di essere preferiti, sia in forma singola che associata, nelle vendite di lotti di terreno del compendio effettuate dal comune di Vibo Valentia.

Art. 4.

E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto. E' consentita la permuta tra lotti di terreno purchè rientranti nel perimetro del compendio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — RUMOR — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. 82.

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via del Verzaro n. 49, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano di Perugia alla partita 1791, foglio 234, particella 398 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e al catasto terreni al foglio 234, particelle 399, 400, al prezzo di L. 139.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 63. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1972.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle alluvioni che nei giorni 1, 2, 3 e 4 ottobre 1971 hanno colpito i comuni di Bianco, Bova, Bova Marina, Melito Porto Salvo, San Lorenzo, Condofuri, Palizzi, Roccaforte del Greco e Roghudi per la frazione di Ghorio, della provincia di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che nei giorni 1, 2, 3 e 4 ottobre 1971 le alluvioni che hanno colpito i comuni di Bianco, Bova, Bova Marina, Melito Porto Salvo, San Lorenzo, Condofuri, Palizzi, Roccaforte del Greco e Roghudi per la frazione di Ghorio, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;